



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Ufficio Realizzazione Segnaletica

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Ord. nr 019 viab - 2025

data di protocollo

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Viste:

- la richiesta atti pervenuta dall'ufficio Polizia Amministrativa in merito allo svolgimento della manifestazione "Sagra di San Biagio" prevista per il giorno 02 febbraio 2025 dalle ore 08:00 alle ore 19:00 per la quale è necessario procedere alla chiusura di via C. Prina nel tratto compreso tra l'intersezione Monti e Tognetti / C. Prina / L. Manara / E. Villoresi e l'intersezione C. Prina / M. Bianchi / G. F. Parravicini;

- la planimetria allegata dalla quale si evince l'installazione di bancarelle che occupano la carreggiata normalmente utilizzata al transito dei veicoli, pertanto è necessario adottare opportuni provvedimenti viabilistici per garantire la necessaria sicurezza alla circolazione, allo svolgimento della manifestazione e all'incolumità degli utenti della strada.

Richiamato il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo"" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226.

Richiamati:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa,
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ravvisata la necessità di prevedere modifiche viabilistiche al comparto sia per garantire il normale flusso dei mezzi delle linee del TPL che per garantire la normale circolazione dei veicoli dei residenti, ovvero la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza allo svolgimento delle attività e all'incolumità degli utenti della strada.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA

il giorno 02 febbraio 2025 dalle ore 07:00 alle ore 20:00 e comunque sino a completo smantellamento delle strutture necessarie alla manifestazione, a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992:

Ufficio Realizzazione Segnaletica

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827

Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

1) è vietata la circolazione in via C. Prina, nel tratto compreso tra l'intersezione Monti e Tognetti / C. Prina / L. Manara / E. Villoresi e l'intersezione C. Prina / M. Bianchi / G. F. Parravicini.

Pertanto i veicoli così definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti:

- in via L. Manara, giunti all'intersezione Monti e Tognetti / C. Prina / L. Manara / E. Villoresi, hanno l'obbligo di svoltare a destra e/o a sinistra;
- in via Monti e Tognetti, giunti all'intersezione Monti e Tognetti / C. Prina / L. Manara / E. Villoresi, hanno l'obbligo di svoltare a destra e/o proseguire diritto;
- in via E. Villoresi, giunti all'intersezione Monti e Tognetti / C. Prina / L. Manara / E. Villoresi, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra e/o proseguire diritto;
- in via Torneamento, giunti all'intersezione con via C. Prina, hanno l'obbligo di proseguire diritto poi svoltare su via Q. Sella;
- in via M. Bianchi, giunti all'intersezione con via C. Prina, hanno l'obbligo di proseguire diritto;
- in via B. Zucchi, giunti all'intersezione con via C. Prina, hanno l'obbligo di proseguire svoltare a sinistra;
- in via Q. Sella, giunti all'intersezione con via A. Varisco, hanno l'obbligo di svoltare a destra.

I veicoli dei residenti di v.lo Borghetto diretti ai passi carrai ivi presenti nel tratto compreso tra l'intersezione con via C. Prina e via G. Giulini, i mezzi del pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedervi, con entrata/uscita dall'intersezione Borghetto / G. Giulini: stante la strada a fondo chiuso la stessa viene disciplinata a doppio senso di circolazione, in deroga alla disciplina vigente, a partire dall'intersezione sopra indicate sino al limite della manifestazione.

I veicoli dei residenti di via Q. Sella diretti ai passi carrai ivi presenti nel tratto compreso tra l'intersezione con via C. Prina e via A. Varisco, i mezzi del pronto intervento e soccorso e comunque di destinazione potranno accedervi, con entrata/uscita dall'intersezione A. Varisco / Q. Sella.

2) è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via C. Prina, nel tratto compreso tra l'intersezione Monti e Tognetti / C. Prina / L. Manara / E. Villoresi e l'intersezione C. Prina / M. Bianchi / G. F. Parravicini.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada, nessun escluso, rispettare le prescrizioni del presente provvedimento oltre che le prescrizioni previste dalla segnaletica stradale, anche provvisoria, installata nel comparto e prevista da ulteriori atti volti alla disciplina viabilistica emessi a seguito di eventuali ulteriori eventi collaterali e non prevedibili alla data di predisposizione del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione della circolazione indicato:

- dovrà essere comunque garantito il passaggio, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso e del pronto intervento;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 circolanti di immettersi nelle aree interessate dalla manifestazione in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal presente provvedimento di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.

I veicoli adibiti al servizio del TPL circolanti su linee interessanti percorsi sui sedimi interessati dal presente provvedimento, seguiranno altri percorsi stabiliti di concerto con l'Azienda esercente e l'Agenzia di Bacino del Trasporto Pubblico Locale.



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Ufficio Realizzazione Segnaletica

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

I N F O R M A

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**
Carlo Maria Nizzola

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

Ufficio Realizzazione Segnaletica
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
email.protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969